

## **IL PRESTITO DA SOCI NELLE COOPERATIVE**

# PRESTITI SOCIALI

## PREMESSA

La previgente delibera CICR del 3 marzo 1994, emanata in ossequio a quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario, di seguito denominato TUB), è stata abrogata e sostituita dalla delibera CICR 19 luglio 2005 (successivamente integrata dalla delibera CICR 22 febbraio 2006).

Conseguentemente, la Banca d'Italia ha provveduto ad emanare nuove Istruzioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, così innovando, altresì, le disposizioni concernenti la raccolta del risparmio presso soci.

Per quanto attiene le disposizioni fiscali agevolative in materia di finanziamenti dei soci<sup>1</sup> si ricorda che l'art. 13 del DPR n. 601/73 prevede agevolazioni (ritenuta "secca" d'imposta IRPEF del 12,5% sugli interessi maturati) per i prestiti dei soci persone fisiche (per i soci NON persone fisiche non vi sono limiti né agevolazioni previsti da norme fiscali), purché:

- i prestiti siano destinati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- i prestiti non superino la somma<sup>2</sup> (originaria ex art. 10 delle L. 59/92 e adeguata su base ISTAT ogni 3 anni con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero per lo Sviluppo Economico) ex art. 21, c. 6 della L. 59/92) di L. 40.000.000 (**ora € 30.031,58**), elevata a L. 80.000.000 (**ora € 60.063,16**) per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per le cooperative edilizie di abitazione<sup>3</sup>;
- gli interessi corrisposti a remunerazione del prestito non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei Buoni Postali fruttiferi, maggiorata di 2,5 punti percentuali<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> La Risoluzione n. 62/E/2001/86088 del 10/05/2001 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e contenzioso – ha stabilito che tutta la normativa relativa al finanziamento da soci sia applicabile, oltre che al socio cooperatore, anche al socio sovventore, purché siano ovviamente rispettate le condizioni previste dagli articoli 13 e 14 del DPR 601/73.

<sup>2</sup> Tali limiti hanno subito la seguente evoluzione:

|              |                |  |
|--------------|----------------|--|
| 1992/93/94   | L. 80.000.000  | (coop. agr. di trasf. e coop. lavoro)  |
|              | L. 40.000.000  | (altre coop.ve)  |
| 1995/96/97   | L. 91.288.036  | (coop. agr. di trasf. e coop. lavoro)  |
|              | L. 45.644.018  | (altre coop.ve)  |
| 1998/99/2000 | L. 101.669.567 | (coop. agr. di trasf., coop. lavoro<br>e coop. edilizie di abitazione dall'01.01.99) |
|              | L. 50.834.784  | (altre coop.ve)  |
| 2001/02/03   | € 60.063,16    | (coop. agr. di trasf., coop. lavoro<br>e coop. edilizie di abitazione)               |
|              | € 30.031,58    | (altre coop.ve).   |

I limiti introdotti dopo l'adeguamento dell'ultimo triennio (2001 – 2003), avvenuto con D.M. 1° aprile 2005, decorrono a partire dal **1° gennaio 2004**.

<sup>3</sup> Il comma 11 dell'art. 6 della legge n. 388 del 23/12/2000 ha stabilito che "alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola."

<sup>4</sup> Per la cooperativa tali interessi sono iniducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentato dello 0,9% (articolo 1, comma 465, Legge n° 311 del 30/12/2004).

Al riguardo vedasi l'evoluzione di tale tasso:

## OGGETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA

Dalla nozione di “acquisizione di fondi (da soci ndr) “con obbligo di rimborso” devono essere escluse tutte le somme acquisite dalla società a titolo di patrimonio, che ovviamente, non hanno natura di risparmio ma di “capitale di rischio”.

Sono pertanto da escludere dalle nuove disposizioni:

- i **conferimenti di capitale sociale dei soci “cooperatori”** (compreso l'eventuale sovrapprezzo da restituire al socio in sede di uscita dalla compagine sociale);
- i conferimenti dei **soci sovventori**, degli **azionisti di partecipazione cooperativa** e degli altri soci finanziatori ex art. 2526 C.C.;
- i **conferimenti in conto futuro aumento di capitale**;
- i **conferimenti a fondo perduto**.
- gli **apporti dei titolari di strumenti finanziari non partecipativi**, ex artt. 2346, ultimo comma e 2526 C.C.

## DIVERSE TIPOLOGIE DI RAPPORTI PATRIMONIALI

Anche se l'inquadramento di altri rapporti patrimoniali con i soci risulta non agevole a causa della genericità della definizione di raccolta di risparmio data nel TUB e nei conseguenti provvedimenti del CICR e della Banca d'Italia, si ritiene utile comunque una disamina delle principali forme di finanziamento in essere presso le diverse cooperative anche in base ai vari settori di attività.

- a) **Prestito da soci:** costituisce la classica forma di acquisizione di fondi da parte della società. Non vi è dubbio che tale voce rientra pienamente nella definizione di cui sopra; la presenza di una eventuale clausola di vincolo non impedisce che vi sia obbligo di restituzione da parte della società (ovviamente a scadenza del vincolo).
- b) **Quote di cointeressenza patrimoniale:** sono comunemente chiamate in questo modo le somme statutariamente previste e destinate dai soci a copertura dei finanziamenti contratti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti. Poiché sono considerati prestiti obbligatori e generalizzati a tutti i soci, con diritto alla restituzione, si ritiene che rientrino nella definizione di cui sopra.

---

| Periodo                      | Tasso minimo<br>B.Tesoro | Massimo<br>deducibile<br>+0,9% | Tasso<br>Massimo<br>B.Tesoro | Interesse<br>massimo<br>per il<br>socio+2,5% |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Dal 01/01/20067al 31/01/2007 | 2,05%                    | 2,95%                          | 3,75%                        | 6,25%  |
| Dal 01/02/2007 al 28/02/2007 | 2,10%                    | 3,00%                          | 3,95%                        | 6,45%  |
| Dal 01/03/2007 al 30/04/2007 | 2,10%                    | 3,00%                          | 3,85%                        | 6,35%  |
| Dal 01/05/2007 al 31/05/2007 | 2,20%                    | 3,10%                          | 4,00%                        | 6,50%  |
| Dal 01/06/2007 al 30/06/2007 | 2,30%                    | 3,20%                          | 4,20%                        | 6,70%  |
| Dal 01/07/2007 al 31/07/2007 | 2,35%                    | 3,25%                          | 4,35%                        | 6,85%  |
| Dal 01/08/2007 al 31/08/2007 | 2,35%                    | 3,25%                          | 4,25%                        | 6,75%  |
| Dal 01/09/2007 al 30/09/2007 | 2,25%                    | 3,15%                          | 4,10%                        | 6,60%  |
| Dal 01/10/2007 al 31/10/2007 | 2,25%                    | 3,15%                          | 4,20%                        | 6,70%  |

c) **Trattenute sui conferimenti:** sono una quota (deliberata in base ad apposito regolamento sociale) dell'importo spettante ai soci per i conferimenti dei prodotti agricoli effettuati nei confronti delle cooperative di lavorazione, trasformazione e vendita, quota che la cooperativa non paga ai soci in sede di liquidazione dei conferimenti, ma successivamente; tali somme possono essere fruttifere o infruttifere ed essere rimborsate ciclicamente o a scadenza del rapporto sociale.

E' importante vedere cosa stabilisce il regolamento della cooperativa relativamente alle trattenute: ove tali somme siano regolate come un vero e proprio prestito è evidentemente difficile escluderle dalla definizione di "somme acquisite con obbligo di rimborso". Si ritiene tuttavia che si possa ragionare sul fatto che tali trattenute, opportunamente regolamentate e con caratteristiche proprie diverse da quelle di un prestito ordinario, possono rappresentare non tanto un'acquisizione di somme a titolo di finanziamento da parte della cooperativa, quanto corrispettivi di cui la cooperativa dilaziona il pagamento nel tempo, restando così escluse dalle disposizioni sulla raccolta di finanziamenti da soci.

Tale dilazione, inusuale nei rapporti commerciali ordinari e lungi dal rappresentare una raccolta di pubblico risparmio, trova una giustificazione nel rapporto mutualistico socio-cooperativa, cioè nel vantaggio che i soci medesimi ritraggono ottenendo il miglior prezzo per il loro prodotto a condizioni di pagamento per la cooperativa migliori di quelle di mercato.

E' evidente che l'interpretazione data alle voci che esprimono un rapporto patrimoniale con i soci, deve trovare coerente riscontro nei documenti aziendali, *in primis* nella contabilità e nel bilancio<sup>5</sup>.

Infine non si può mancare di consigliare che, visti i risvolti di carattere penale a cui potrebbe portare un'erronea interpretazione del concetto di "acquisizione di fondi con obbligo di rimborso", ci si attenga a criteri di massima prudenza.

#### **FINANZIAMENTO DEI SOCI: RIMBORSO POSTERGATO**

Per le cooperative modello S.r.l., il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (articolo 2467 c.c. primo comma).

Affinché scattino tali disposizioni, occorre che i finanziamenti dei soci, in qualsiasi forma effettuati, siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure la società si trova in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale (articolo 2467 c.c. secondo comma).

#### **DELIBERAZIONE C.I.C.R. DEL 19.07.2005 (G.U. N.188 DEL 13.08.2005), INTEGRATA CON DELIBERA 22 FEBBRAIO 2006**

Con tale provvedimento, il CICR ha attuato la delega attribuitagli dall'art. 11 del TUB di stabilire limiti e criteri in base ai quali alcune tipologie di raccolta di fondi da parte di società non ricadano nell'esercizio abusivo della raccolta di credito.

In particolare è stata prevista una disciplina specifica per la raccolta di fondi da soci di società cooperative (escluse quelle svolgenti attività finanziaria, che in questa sede non vengono trattate), la quale NON si configura come raccolta di risparmio tra il pubblico se:

a) è prevista dallo statuto sociale (si ritiene sufficiente una previsione generica);

---

<sup>5</sup>Pertanto, pur non essendo ciò probante in assoluto, giacché occorre sempre verificare la sostanza del rapporto, non sarebbe corretto considerare ad es. la trattenuta del punto c) precedente una dilazione di prezzo accordata dai soci-fornitori ed appostarla in bilancio nella voce D4 (debiti vs. finanziatori) invece che nella voce D6 (debiti vs. soci per conferimenti).

- b) è effettuata con modalità differenti dall'emissione di strumenti finanziari;
- c) non avviene con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Le modalità di raccolta presso i soci devono essere indicate nei regolamenti interni (così come l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia per le cooperative con più di 50 soci).

I precedenti punti valgono per tutte le cooperative ("NON finanziarie") mentre, solo se la cooperativa ha più di 50 soci, sono previsti i seguenti ulteriori limiti patrimoniali:

- 1) l'ammontare complessivo dei prestiti sociali NON deve eccedere *il triplo* del capitale sociale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- 2) l'ammontare complessivo NON deve eccedere *il quintuplo* del capitale sociale versato, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato in presenza di garanzia fornita da:
  - *soggetti vigilati* (banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del TUB e le imprese di assicurazione) con garanzia almeno del 30% del complesso dei prestiti sociali;
  - *schemi di garanzia, con le caratteristiche indicate nelle istruzioni della Banca d'Italia e specificate successivamente*, con adeguata tutela per gli investitori.

Il limite patrimoniale consiste nel capitale versato e nelle riserve come risultano dall'ultimo bilancio approvato.

Occorre perciò considerare:

- i conferimenti di capitale dei soci (ordinari, sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa e altri soci finanziatori) che risultano interamente versati;
- la riserva sovrapprezzo, con esclusione della parte eventualmente non ancora versata;
- eventuali versamenti in conto futuro aumento capitale;
- le riserve legale, statutarie e straordinarie;
- le riserve di rivalutazione monetaria e economica (ove esistano e fermi i limiti legali alla loro creazione);
- le riserve da contributi in conto capitale o a fondo perduto;
- ogni altra posta che rientri nel patrimonio netto (voci da AI ad AVIII).

L'utile o la perdita di esercizio (voce AIX del PASSIVO di bilancio), finché l'assemblea non ha deliberato in merito alla sua destinazione, NON sembra rientrare nel concetto di patrimonio definito dal CICR e ribadito dalla Banca d'Italia.

A differenza delle società di capitali, per le cooperative non costituiscono condizioni soggettive necessarie per la raccolta di risparmio presso i soci, né l'iscrizione a libro soci da almeno tre mesi, né la detenzione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Inoltre, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, quella effettuata sulla base di "*trattative personalizzate con singoli soggetti*", e quindi anche con singoli soci, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento e purché il reperimento di risorse si configuri come operazione occasionale e non standardizzata.

Infine la delibera ha demandato alla Banca d'Italia di emanare le istruzioni applicative sui precedenti punti e di fissare la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

**ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DEL 21.04.1999, AGGIORNATE CON COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 21.03.2007 (G.U. N. 96 DEL 26.04.2007)**

Nelle definizioni preliminari, Bankitalia precisa che per “raccolta di risparmio presso i soci” (riprendendo la definizione del TUB e del CICR) deve intendersi l’“attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci”, specificando che:

- tale attività deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci;
- non costituiscono “raccolta” le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, semprechè tali operazioni, di fatto, non si configurino come forme di raccolta.

Le istruzioni proseguono, ribadendo o specificando alcuni aspetti della delibera CICR:

- l’obbligo di previsione statutaria della possibilità di effettuare raccolta di risparmio presso i soci.
- Nell’importo del patrimonio di riferimento per il calcolo dei limiti (triplo o quintuplo) di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati, si può computare anche un importo pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili di proprietà ad uso strumentale (uffici, magazzini, negozi, ecc.) e/o residenziale - considerato ai fini della determinazione dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - ed il valore di carico degli stessi. Del valore degli immobili considerato ai fini della determinazione dell’imposta comunale deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.
- Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del triplo o del quintuplo, è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato.
- Il limite del quintuplo del patrimonio può essere utilizzato se:
  - i prestiti sono garantiti, per almeno il 30%, da soggetti “vigilati”.
  - la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia dei prestiti.

Le modalità di raccolta e l’eventuale adesione a uno schema di garanzia vanno riportati nel regolamento sociale del prestito.

- Occorre riportare in Nota Integrativa al bilancio:
  - l’ammontare dei prestiti sociali;
  - l’ammontare delle eventuali garanzie ricevute;
  - l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio.Con ciò si deve probabilmente intendere che Bankitalia richieda che in Nota Integrativa venga fatto un resoconto specifico dell’attività di raccolta presso i soci da parte delle società cooperative.
- La raccolta presso i soci non può avvenire con strumenti a vista (che consentono il rimborso immediato senza preavviso o con preavviso di 24 ore) o collegati all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Tale ultimo vincolo non riguarda l’ipotesi di fondi utilizzati dai soci per acquistare beni e servizi della cooperativa: le cooperative (non finanziarie) possono pertanto collegare alla raccolta di fondi l’emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci per acquisire beni e servizi offerti dalle medesime cooperative.
- Gli schemi di garanzia dei prestiti devono essere promossi dalle Associazioni di categoria, ovvero direttamente dalle cooperative interessate, eventualmente nell’ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso, nel suo complesso, dalle rispettive Associazioni di categoria. In tali casi è opportuno che le cooperative sottopongano all’approvazione dei propri organi sociali i regolamenti contenenti la disciplina del funzionamento degli schemi di cui le medesime si sono rese promotrici.

In ogni caso, gli schemi suddetti devono prevedere il rimborso almeno del 30% dei prestiti in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della cooperativa.

Nell'ambito di ciascuno schema, il totale dei prestiti (esclusi i prestiti garantiti da soggetti vigilati) NON può superare il limite di tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative aderenti allo schema stesso.

## **OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

Una novità delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia consiste nella mancata previsione degli obblighi di trasparenza, prima imposti nell'attività di raccolta di prestiti sociali alle cooperative con più di 50 soci (obbligatorietà della stipula in forma scritta del contratto di prestito; approvazione specifica di alcune clausole del contratto di prestito; redazione dei fogli informativi analitici).

Con riguardo a tali cooperative, restano invece invariati i limiti patrimoniali alla raccolta, rispettivamente del triplo o del quintuplo del patrimonio sociale, a seconda che la società abbia aderito o meno ad uno schema di garanzia, ovvero abbia procurato apposita garanzia rilasciata da soggetti vigilati, secondo quanto previsto dalle Istruzioni medesime.

*Pur essendo venuta meno l'obbligatorietà degli obblighi di trasparenza ora accennati, resta tuttavia libera la possibilità che la singola cooperativa, indipendentemente dalla dimensione della sua base sociale, decida comunque di prevederne il rispetto nei propri regolamenti, magari calibrando le previsioni regolamentari secondo le proprie esigenze ed in maniera anche parzialmente dissimile rispetto a quanto in precedenza imposto come obbligatorio dalle Istruzioni.*

Si ritiene pertanto opportuno, come per il passato, proporre una duplice serie di facsimili, non più in ragione del numero dei soci (inferiore o superiore a 50), e tenendo presente che, salvo quanto sopra detto circa i limiti patrimoniali di raccolta, non vi sono oggi più differenziazioni obbligatorie quanto al contenuto dei regolamenti ed alla forma di conclusione del contratto di prestito.

#### **FONTI NORMATIVE:**

- D.Lgs. 385/93 art. 11 (TUB)
- Delibera CICR 19 luglio 2005 (come integrata da successiva delibera 22 febbraio 2006)
- Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, Titolo IX, capitolo 2, sezione V (12° aggiornamento del 21 marzo 2007, in G.U. n. 96 del 26.4.2007)

#### **ADEMPIMENTI OBBLIGATORI**

per tutte le cooperative che raccolgono prestiti da Soci anche infruttiferi

1. Adeguamento degli statuti se non è prevista la possibilità di raccogliere prestiti da soci
  - all. 1 (fac-simile clausola statutaria)
2. Stesura e approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del regolamento
  - all. A (prestiti fruttiferi)
  - all. A1 (prestiti infruttiferi)

#### **ADEMPIMENTI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI**

per le cooperative che lo ritengano opportuno

1. Stesura e approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del regolamento, con adozione delle clausole di trasparenza (tutte o solo alcune) precedentemente prescritte come obbligatorie dalla *Istruzioni di vigilanza*
  - all. B (prestiti fruttiferi)
  - all. B1 (prestiti infruttiferi)
2. Stipula per iscritto dei contratti di prestito con ciascun socio
  - all. C (prestiti fruttiferi) ( corrisp. commerciale)
  - all. C1 (prestiti infruttiferi) ( corrisp. commerciale)
  - all. C2 (prestiti fruttiferi) (scrittura privata)
3. Redazione dei fogli informativi analitici
  - all. D (prestiti fruttiferi)
  - all. D1 (prestiti infruttiferi)
4. Modulo di preavviso al prelevamento (fac-simile)
  - all. E

#### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

per le cooperative con un numero di soci superiore a 50 nelle quali l'ammontare dei prestiti è superiore al triplo del patrimonio ma non al quintuplo (**limite massimo di legge**)

- Fidejussione
  - all. F (prima ipotesi di contratto)
- Schema di garanzia
  - all. G



**Clausola statutaria tipo “prestiti sociali”.**

Art. ....

.....

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

## **REGOLAMENTO – TIPO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI FRUTTIFERO**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

### Articolo 1.

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. .... dello statuto sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa.

### Articolo 2.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e non costituiscono raccolta di risparmio presso i soci le singole operazioni di finanziamento a favore della Società che uno o più soci decidano di effettuare a seguito di singole trattative, con frequenza e modalità tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

### Articolo 3.

*Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice pro-memoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e cooperativa.*

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

### Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

### Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di .... giorni (almeno tre) dal momento della richiesta del socio.

E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

### Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante trasferimento di crediti con bonifico bancario.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con bonifico bancario ovvero tramite assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

#### Articolo 7.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue entro la data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

#### Articolo 8.

*L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore è pari al T.U.S. (o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti) aumentato/diminuito del ....% (OPPURE: aumentato/diminuito nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione).*

*Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).*

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolati fiscali. In caso di superamento di tali limiti la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

**OPPURE**

#### Articolo 8.

*L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal consiglio di amministrazione.*

*Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).*

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolati fiscali. In caso di superamento di tali limiti la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

#### Articolo 9.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni gli interessi saranno conteggiati con la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

#### Articolo 10<sup>6</sup>

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare tali limiti, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

---

<sup>6</sup> Obbligatorio soltanto per le cooperative con più di 50 soci.

Articolo 11.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle banche.

Articolo 12.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 13.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del ..... ed entra in vigore a partire dal .....

Esso sostituisce il precedente regolamento approvato in data ..... .

**REGOLAMENTO–TIPO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI INFRUTTIFERO**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. .... dello statuto sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa.

Articolo 2.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Articolo 3.

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di ..... giorni (almeno tre) dal momento della richiesta del socio.

E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante trasferimento di crediti.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario ovvero mediante assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 7.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 8.

I finanziamenti effettuati sono infruttiferi di interessi.

Articolo 9.<sup>7</sup>

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare tali limiti, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 10.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle banche.

Articolo 11.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 12.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del ..... ed entra in vigore a partire dal .....

---

<sup>7</sup> Obbligatorio soltanto per le cooperative con più di 50 soci.

**REGOLAMENTO - TIPO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI FRUTTIFERO  
(Facoltativo, con previsione delle clausole di trasparenza in precedenza  
prescritte come obbligatorie dalle *Istruzioni di vigilanza* per le cooperative  
con più di 50 soci)**

**Nota: le clausole di trasparenza, evidenziate in neretto, possono essere  
adottate anche solo parzialmente.**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. .... dello statuto sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa.

Articolo 2.

**I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 3.**

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

La società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

Articolo 3.

**Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (anche sotto forma di corrispondenza commerciale)**

**Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 8 e 10 del presente regolamento e riportate nei contratti di prestito.**

*Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e cooperativa.*

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di .... giorni (almeno tre) dal momento della richiesta del socio.

E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

#### Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifico bancario ovvero tramite assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

#### Articolo 7.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

#### Articolo 8.

L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore è pari al T.U.S. (o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti) aumentato/diminuito del ....% (OPPURE: aumentato/diminuito nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione).

Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolati fiscali. In caso di superamento di tali limiti la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

*OPPURE*

#### Articolo 8.

L'eventuale tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal consiglio di amministrazione.

Tale tasso di riferimento è aumentato del ...% per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso per un periodo di almeno 18 mesi (o altro periodo).

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni ai fini del mantenimento dei requisiti agevolati fiscali. In caso di superamento di tali limiti la cooperativa è autorizzata a rimborsare immediatamente al socio le somme eccedenti.

#### Articolo 9.

**La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.**

**In caso di variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso.**

**La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione del T.U.S. (OPPURE: di altro parametro prescelto la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti; vedi precedente articolo 8).**



**Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.**

Articolo 10.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 11.

**La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.**

**Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.**

**Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.**

**Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal consiglio di amministrazione.**

Articolo 12.

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Articolo 13.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art. 12, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 14.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle banche.

Articolo 15.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 16.

**Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione**

**del prestito (e sulle spese), sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.**

Articolo 17.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del ..... ed entra in vigore a partire dal .....

..... .

## **REGOLAMENTO - TIPO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI INFRUTTIFERO**

**(Facoltativo, con previsione delle clausole di trasparenza in precedenza prescritte come obbligatorie dalle *Istruzioni di vigilanza* per le cooperative con più di 50 soci)**

**Nota: le clausole di trasparenza, evidenziate in neretto, possono essere adottate anche solo parzialmente.**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

### Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. .... dello statuto sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della cooperativa.

### Articolo 2.

**I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art. 3.**

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

La società potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci, con modalità e frequenza tali da non poter essere ricomprese tra i prestiti sociali.

### Articolo 3.

**Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (anche sotto forma di corrispondenza commerciale).**

**Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 8 del presente regolamento.**

*Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e cooperativa.*

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

### Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

### Articolo 5.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di .... giorni (almeno tre) dal momento della richiesta del socio.

E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

#### Articolo 6.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al socio mediante bonifico bancario ovvero tramite assegni bancari e/o circolari.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

#### Articolo 7.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

#### Articolo 8.

I finanziamenti effettuati sono infruttiferi di interessi.

#### Articolo 9.

**La cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate.**

**Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.**

**Il socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 10 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.**

**Al socio richiedente le informazioni previste nel precedente comma sarà addebitata una spesa così come valutata e ritenuta congrua dal consiglio di amministrazione.**

#### Articolo 10.

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri soci nei limiti stabiliti dalla deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

#### Articolo 11.

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art. 10, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

#### Articolo 12.

La cooperativa non è iscritta all'Albo delle banche.

Articolo 13.

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 14.

**Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.**

Articolo 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci del ..... ed entra in vigore a partire dal .....

Esso sostituisce il precedente regolamento approvato in data ..... .

**CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE**

**(Facoltativo, con previsione delle clausole di trasparenza, evidenziate in neretto, in precedenza prescritte come obbligatorie dalle Istruzioni di vigilanza per le cooperative con più di 50 soci)**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Spett.le Cooperativa

.....  
.....

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ...., C.F. .... e iscritto a libro soci di codesta spettabile cooperativa dal .....

*(oppure: nel caso di socio persona giuridica)*

Il socio, società ....., con sede legale in ....., via....., n. ..., iscritta al registro delle imprese al n. ...., C.F. .... rappresentata da ..... in qualità di .....

preso atto che

la società cooperativa ..... con sede legale in ....., via....., n. ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... dal ..... e all'Albo delle società cooperative, sezione....., n. ...., dal....., C.F. ...., P.IVA .....

*ha approvato con assemblea generale ordinaria dei soci in data ..... apposito regolamento per il finanziamento dei soci, redatto a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia*

con la presente chiede

di effettuare un prestito sociale di Euro..... in favore della cooperativa alle condizioni previste dal citato regolamento ed in particolare:

> ~ Il socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale, salvo, nel secondo caso, il preavviso previsto dall'articolo .... del regolamento;

> ~ il tasso corrisposto al socio è pari al ..... (vedi regolamento)  
*oppure (se definito dal Consiglio di Amministrazione)*

~ ***il tasso corrisposto al socio, come definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata in data....., è pari al .....%. Tale tasso potrà essere variato da parte del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento successivo alla conclusione del presente contratto, anche in senso sfavorevole al socio. La Società è tenuta, in caso di variazioni sfavorevoli, a darne pronta comunicazione al socio il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto di recedere dal presente contratto senza penalità alcuna ottenendo in sede di liquidazione le condizioni contrattuali precedentemente applicate.***

***Per accettazione, Sig.....***

- > ~ le operazioni di prelievo e di versamento non comportano per il socio addebito di spesa;
- > ~ alle operazioni di versamento si applicano (*vedi regolamento*):
  - la valuta del giorno stesso se effettuati per contanti;*
  - la valuta del beneficiario se effettuati tramite assegni o bonifico bancario.*
- > ~ il prestito è valido fino a revoca, così come previsto dall'art. 5 del regolamento.

Il socio nomina, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento, i sotto elencati delegati, che autorizza per proprio conto e con ampio mandato ad effettuare in sua vece e conto le necessarie operazioni di versamento e/o prelievo:

- 1) sig. ....; nato a ....., il ....., C.F. ....;
- 2) sig. ....; nato a ....., il ....., C.F. ....;

In fede

il socio

.....

Località ....., data .....

i delegati (per accettazione della delega)

.....  
 .....

**LETTERA DELLA COOPERATIVA AL SOCIO**

Egr. Sig./Spett.le

.....

Ogg.: contratto di prestito sociale.

La presente in risposta alla Sua proposta contrattuale del ....., qui di seguito riprodotta:

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ...., C.F. .... e iscritto a libro soci di codesta spettabile cooperativa dal .....

*(oppure: nel caso di socio persona giuridica)*

Il socio, società ....., con sede legale in ....., via....., n. ..., iscritta al registro delle imprese al n. ...., C.F. .... rappresentata da ..... in qualità di .....

preso atto che

la società cooperativa ..... con sede legale in ....., via....., n. ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... dal ..... e all'Albo delle società cooperative, sezione....., n. ...., dal....., C.F. ...., P.IVA .....

*ha approvato con assemblea generale ordinaria dei soci in data ..... apposito regolamento per il finanziamento dei soci, redatto a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia*

con la presente chiede

di effettuare un prestito sociale di Euro ..... in favore della cooperativa alle condizioni previste dal citato regolamento ed in particolare:

- > ~ Il socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale, salvo, nel secondo caso, il preavviso previsto dall'articolo ..... del regolamento;
- > ~ il tasso corrisposto al socio è pari al ..... *(vedi regolamento)*  
*oppure (se definito dal Consiglio di Amministrazione)*  
~ *il tasso corrisposto al socio, come definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata in data....., è pari al .....%. **Tale tasso potrà essere variato da parte del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento successivo alla conclusione del presente contratto, anche in senso sfavorevole al socio. La Società è tenuta, in caso di variazioni sfavorevoli, a darne pronta comunicazione al socio il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, avrà diritto di recedere dal presente contratto senza penalità alcuna ottenendo in sede di liquidazione le condizioni contrattuali precedentemente applicate.***

**Per accettazione, Sig.....**



- > ~ le operazioni di prelievo e di versamento non comportano per il socio addebito di spesa;
- > ~ alle operazioni di versamento si applicano (*vedi regolamento*):
  - la valuta del giorno stesso se effettuati per contanti;*
  - la valuta del beneficiario se effettuati tramite assegni o bonifico bancario.*
- > ~ il prestito è valido fino a revoca, così come previsto dall'art. 5 del regolamento.

Il socio nomina, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento, i sottoelencati delegati, che autorizza per proprio conto e con ampio mandato ad effettuare in sua vece e conto le necessarie operazioni di versamento e/o prelievo:

- 1) sig. ....; nato a ....., il ....., C.F. ....;
- 2) sig. ....; nato a ....., il ....., C.F. ....;

Le comunichiamo al riguardo di accettare la Sua proposta in ogni sua parte.

Distinti saluti.

Per la cooperativa  
Il Presidente  
.....

**CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE (infruttifero)**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

*Spett.le Cooperativa*

Il sottoscritto ..... nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ...., C.F. .... e iscritto a libro soci di codesta spettabile cooperativa dal .....

*(oppure: nel caso di socio persona giuridica)*

Il socio, società ....., con sede legale in ....., via....., n. ...., iscritta al registro delle imprese al n. ...., C.F. .... rappresentata da ..... in qualità di .....

preso atto che

la società cooperativa ..... con sede legale in ....., via....., n. ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... dal ..... e all'Albo delle società cooperative, sezione....., n. ...., dal....., C.F. ...., P.IVA .....

*ha approvato con assemblea generale ordinaria dei soci in data ..... apposito regolamento per il finanziamento dei soci, redatto a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia*

con la presente chiede

di effettuare un prestito sociale di Euro ..... in favore della cooperativa alle condizioni previste dal citato regolamento ed in particolare:

- > ~ Il socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale, salvo nel secondo caso, il preavviso previsto dall'articolo ..... del regolamento;
- > le somme versate non producono interesse alcuno;
- > ~ le operazioni di prelevamento e di versamento non comportano per il socio addebito di spesa;
- > ~ il prestito è valido fino a revoca, così come previsto dall'art. .... del regolamento.
- >

Il socio nomina, in conformità a quanto stabilito dall'art. .... del regolamento, i sotto elencati delegati, che autorizza per proprio conto e con ampio mandato ad effettuare in sua vece e conto le necessarie operazioni di versamento e/o prelevamento:

1) sig. ....;nato a ....., il....., C.F. ....;

2) sig. ....;nato a ....., il....., C.F. ....;

In fede

il socio

Località ....., data .....

i delegati (per accettazione della delega)

.....

**LETTERA DELLA COOPERATIVA AL SOCIO**

Egr. Sig./Spett.le

.....

Ogg.: contratto di prestito sociale.

La presente in risposta alla Sua proposta contrattuale del ....., qui di seguito riprodotta:

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente a ....., via ....., n. ...., C.F. .... e iscritto a libro soci di codesta spettabile cooperativa dal .....

*(oppure: nel caso di socio persona giuridica)*

Il socio, società ....., con sede legale in ....., via....., n. ..., iscritta al registro delle imprese al n. ...., C.F. .... rappresentata da ..... in qualità di .....

preso atto che

la società cooperativa ..... con sede legale in ....., via....., n. ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... dal ..... e all'Albo delle società cooperative, sezione....., n. ...., dal....., C.F. ...., P.IVA .....

*ha approvato con assemblea generale ordinaria dei soci in data ..... apposito regolamento per il finanziamento dei soci, redatto a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia*

con la presente chiede

di effettuare un prestito sociale di Euro ..... in favore della cooperativa alle condizioni previste dal citato regolamento ed in particolare:

- > ~ Il socio ha facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale, salvo nel secondo caso, il preavviso previsto dall'articolo ..... del regolamento;
- > ~ le somme versate non producono interesse alcuno;
- > ~ le operazioni di prelevamento e di versamento non comportano per il socio addebito di spesa;
- > ~ il prestito è valido fino a revoca, così come previsto dall'art. .... del regolamento.
- >

Il socio nomina, in conformità a quanto stabilito dall'art. .... del regolamento, i sotto elencati delegati, che autorizza per proprio conto e con ampio mandato ad effettuare in sua vece e conto le necessarie operazioni di versamento e/o prelevamento:

1) sig. ....;nato a ....., il....., C.F. ....;

2) sig. ....;nato a ....., il....., C.F. ....;

Le comunichiamo al riguardo di accettare la Sua proposta in ogni sua parte.

Distinti saluti.

Per la cooperativa  
Il Presidente

.....

**CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE (scrittura privata)**

**(Facoltativo, con previsione delle clausole di trasparenza, evidenziate in neretto, in precedenza prescritte come obbligatorie dalle Istruzioni di vigilanza per le cooperative con più di 50 soci)**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Con la presente scrittura privata, da valere e tenersi fra le parti ad ogni effetto di legge tra

- Il sig....., nato a ....., il ....., residente a ....., in Via ....., C.F. ...., P.IVA ....., iscritto a libro soci della società cooperativa ".....", al n ....., dal ....., il quale interviene nel presente atto per sé, da una parte;
- e
- la società ..... Soc. Coop. a r.l., con sede in ....., Via ....., iscritta al R.E.A. presso la CCIAA di ..... al n. .... ed all'albo delle società cooperative, sezione ....., n. ...., dal ....., C.F. ...., P.IVA ..... in nome e per conto della quale interviene nel presente atto il Presidente pro tempore sig. ...., dall'altra;

premessi

- che la società cooperativa ha approvato con assemblea generale ordinaria dei soci del ..... apposito regolamento per il finanziamento dei soci, redatto a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia;
- che il socio possiede i requisiti previsti per attivare il rapporto di prestito sociale;
- che il socio dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente il regolamento e le norme e le condizioni che ne disciplinano il rapporto, così come indicate nel foglio informativo analitico che la società cooperativa ha messo a disposizione di tutti i soci.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. il socio concede a far data dal ..... e alle condizioni previste dal citato regolamento un prestito sociale di Euro .....a favore della società cooperativa.
2. Al socio è concessa la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il versamento iniziale, salvo, nel secondo caso, il preavviso previsto dall'art. .... del regolamento;
3. Il tasso da corrisondersi sul prestito sociale effettuato dal socio è pari al ....% in ragione d'anno civile.  
**Il tasso così determinato, qualora subisse modificazioni in ragione del regolamento adottato oppure a seguito di deliberazioni consentite al consiglio di amministrazione, dovrà essere, a cura della cooperativa, comunicato al socio.**
4. Qualora la variazione fosse sfavorevole al socio egli avrà diritto, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di recedere dal contratto e ottenere, senza alcuna penalità, la restituzione delle somme versate e maturate a seguito delle condizioni precedentemente applicate.

5. Le operazioni di prelievo e di versamento non comportano per il socio addebito di spesa.
6. Alle operazioni di versamento si applicano le seguenti valute di accredito:
  - versamento in contanti: il giorno stesso dell'operazione;
  - versamento con bonifico bancario o tramite assegni: il giorno di accredito;

In ogni caso tutti gli assegni, di qualunque tipo, versati, vengono accettati salvo buon fine e, pertanto, le relative somme saranno considerate disponibili per il socio solo ad incasso definitivo avvenuto.

7. Le operazioni di prelievo sono addebitate con valuta del giorno stesso dell'operazione.
8. Il prestito è valido fino a revoca.  
(*oppure: "Il prestito scade irrevocabilmente il ....."*)

Per accettazione.

Firma  
.....

Firma  
.....

**Il socio accetta espressamente le clausole di cui ai precedenti punti 3 e 4.**

**Firma .....**

Località ....., data .....

**FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO  
(facoltativo).**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Col presente foglio informativo analitico la società cooperativa ....., iscritta al R.E.A. al n. ....., e all'Albo delle società cooperative, sezione....., n. ....., dal ....., C.F. ...., P.IVA ..... espone le condizioni relative ai prestiti sociali in conformità alle norme di legge vigenti ed al regolamento dei prestiti sociali approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci in data .....

Le seguenti condizioni sono applicabili a partire dal .....

- Tasso di interesse: .....
- Tasso di interesse per prestiti vincolati: .....*
- Valute di versamento: (*vedi regolamento*)
  - contanti .....
  - assegni su piazza .....
  - assegni fuori piazza .....
  - bonifici bancari .....

*In ogni caso tutti gli assegni, di qualunque tipo, versati da soci prestatori, vengono accettati, "salvo buon fine".*

- Gli interessi sono calcolati con decorrenza dalla data di accredito di somme in favore del socio e fino alla data del 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno civile.

Gli interessi vengono liquidati alla data del primo gennaio dell'anno successivo con accredito sul conto di prestito.

- L'ammontare del prestito complessivo per ciascun socio persona fisica non può superare l'importo di Euro ..... (*oppure: Euro ..... per le cooperative di produzione lavoro e agricole di trasformazione*).
- Gli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta pari al .....%.
- Nessuna ritenuta è applicata sugli interessi corrisposti a soci persone giuridiche.
- In ogni altro caso gli interessi saranno corrisposti e subordinati ai trattamenti di legge.
- Nessuna spesa è addebitata al socio per la tenuta del conto di prestito.

Per la cooperativa  
Il Presidente

.....

**FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO  
(facoltativo).**

*Le parti in corsivo sono facoltative o proposte*

Col presente foglio informativo analitico la società cooperativa ....., iscritta al R.E.A. al n. ....., e all'Albo delle società cooperative, sezione ....., n. ....., dal ....., C.F. ....., P.IVA ..... espone le condizioni relative ai prestiti sociali in conformità alle norme di legge vigenti ed al regolamento dei prestiti sociali approvato dall'assemblea generale ordinaria dei soci in data .....

Le seguenti condizioni sono applicabili a partire dal .....

- Le somme versate dai soci non sono produttive di interessi.
  
- Nessuna spesa è addebitata al socio per la tenuta del conto di prestito.

Per la cooperativa  
Il Presidente

.....

Fac-simile

**Modulo di  
preavviso al prelevamento**

Alla cooperativa  
.....  
.....

Il sottoscritto ..... socio della cooperativa in indirizzo

*Oppure*

Il sottoscritto ..... delegato del socio ..... della cooperativa in  
indirizzo

*Informa*

che il giorno ..... preleverà la somma di Euro ..... dal conto di prestito in  
essere presso la cooperativa stessa.

data ..... (1)

.....  
(Firma del socio)

(1) anteriore di almeno 3 giorni (o altro termine previsto dal regolamento).



**FIDEIUSSIONE SU FINANZIAMENTO DA SOCI**  
**- da rilasciarsi da soggetti vigilati (banche autorizzate in Italia, banche comunitarie, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 T.U.B., imprese di assicurazione) -**

**(obbligatoria per le cooperative con più di 50 soci, in caso di superamento del limite del terzo del patrimonio)**

Premesso che codesta cooperativa, che non svolge attività finanziaria, raccoglie finanziamenti dai propri soci a norma della deliberazione CICR del 19 luglio 2005 e delle *Istruzioni di vigilanza* emanate dalla Banca d'Italia, e che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali eccede il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato, con la presente Vi comuniciamo di costituirci fideiussori della Vostra cooperativa per i finanziamenti corrisposti dai soci prestatori risultanti dall'allegato elenco e dei loro successori o aventi causa per gli importi ivi riportati.

**1. OGGETTO**

1.1. La fideiussione garantisce almeno il 30% del complesso dei finanziamenti fino all'importo massimo risultante dall'allegato elenco, da aggiornarsi al 31 dicembre di ogni anno.

**2. SOLIDARIETA' E INDIVISIBILITA' DELL' OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA**

2.1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

**3. RECESSO DEL FIDEIUSSORE**

3.1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla cooperativa con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla cooperativa solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la cooperativa abbia avuto la possibilità di restituire parte dei finanziamenti dei soci in modo che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite di tre volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**4. ONERE DI INFORMAZIONE**

4.1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della cooperativa.

4.2. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la cooperativa e' comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

**5. DURATA DELLA GARANZIA**

5.1. I diritti derivanti ai singoli soci dalla fideiussione restano integri fino alla estinzione di ogni loro credito per finanziamento verso la cooperativa e sempre nel limite del 30% della esposizione complessiva, senza che essi siano tenuti ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, Codice civile, che si intende derogato.

**6. ESCUSSIONE A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA**

- 6.1. Il fideiussore e' tenuto a pagare immediatamente ai singoli soci, a semplice richiesta scritta quanto ad essi dovuto per capitale, sempre nella misura del 30%, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore le risultanze delle scritture contabili della cooperativa.
- 6.2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore e' tenuto a corrispondere ai singoli soci gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
- 6.3. L' eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

#### 7 LIMITAZIONI AL DIRITTO DI REGRESSO E SURROGA

- 7.1. Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della cooperativa sino a quando ogni ragione dei singoli soci della cooperativa non sia stata interamente estinta.

#### 8. EFFICACIA DELLA FIDEIUSSIONE

- 8.1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore dei singoli soci nell'interesse della cooperativa.

#### 9. SPESE

- 9.1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

#### 10. FORO COMPETENTE

- 10.1. Per qualunque controversia e' competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la cooperativa.

..... li' .....

Firma

Dichiariamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Codice civile, le seguenti condizioni:

3. recesso del fideiussore e relativi effetti
5. dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957, Codice civile
6. primo comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili)
7. limitazioni all'esercizio del diritto di regresso o di surroga
10. deroga di competenza giudiziaria.

Firma/e

## SCHEMA DI GARANZIA

Promosso dalla Confcooperative ..... il giorno ..... del mese  
di ..... dell'anno ....., alle ore .....,  
si costituisce

tra le società cooperative sotto specificate

- .....
- .....
- .....

lo schema di garanzia dei prestiti sociali, in conformità all'art.6, comma 3, deliberazione  
CICR 19 luglio 2005 e titolo IX, capitolo 2, sezione V, art.3, delle *Istruzioni di vigilanza*  
emanate dalla Banca d'Italia

Con la presente scrittura privata e ad ogni effetto di legge le società costitutrici lo  
schema di garanzia dei prestiti sociali dichiarano:

1. di non svolgere attività finanziaria di cui al comma uno dell'art. 106 ed al comma  
uno dell'art. 113 del D.Lgs. 385 del 1993;
2. che la raccolta di finanziamenti presso i propri soci non è effettuata con strumenti a  
vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento;
3. che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti ed individuati in apposito  
allegato, costituente parte integrante della presente scrittura, è corrispondente alle  
risultanze dell'ultimo bilancio approvato e non supera il quintuplo del patrimonio  
sociale;
4. che, qualora l'ammontare dei finanziamenti, effettuati dai propri soci superi il limite  
di cui al precedente punto 3), si obbligano a predisporre un piano di riallineamento,  
da farsi approvare dalla Confcooperative ....., e da porre in  
esecuzione entro e non oltre il .....

Tutto ciò premesso e considerato che:

- l'ammontare complessivo dei prestiti sociali risultanti dalle dichiarazioni espresse  
da ciascuna società cooperativa aderente al presente schema di garanzia non  
supera il limite del triplo delle somme dei patrimoni sociali (capitale versato e  
riserve) risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

fra le società costituenti il presente schema di garanzia, ed in solido fra loro,  
si costituisce obbligo

di rimborsare i prestiti effettuati dai soci in una misura non inferiore al 30% in caso di  
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo di una qualsiasi  
delle società cooperative partecipanti al presente schema.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti contraenti:

p.p.v. Confcooperative .....